



Visto: IL DIRETTORE DI SETTORE  
(arch. Francesco Pirera)

Visto: L'ASSESSORE DELEGATO  
(Ivano Castori)

Deliberazione n.

314

Intercalare n.

**OGGETTO: ONERI DI URBANIZZAZIONE: RECEPIMENTO COMUNICAZIONE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA SULLA TRASFORMAZIONE IN EURO DELLE TABELLE PARAMETRICHE REGIONALI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE**

Prot. Sett. n. 122/01

Prot. Segr. n. 513

### LA GIUNTA MUNICIPALE

**Richiamata** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 23.07.1998 con la quale sono stati adottati i criteri generali di applicazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e le relative tabelle parametriche;

**Vista** la comunicazione del responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica della Regione Emilia Romagna con la quale gli importi delle tabelle parametriche regionali sugli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, già recepite dall'amministrazione Comunale con la deliberazione sopracitata, vengono convertiti in Euro;

Considerato che la conversione non comporta alcun aumento tariffario ma la semplice traduzione in Euro degli importi già deliberati;

Considerato inoltre che gli importi in Euro sono stati forniti dalla Regione con cinque cifre decimali e che pertanto si ritiene opportuno definire un criterio di arrotondamento a due cifre decimali;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18-08-2000 n. 267, sono stati richiesti ed acquisiti, in allegato, i pareri in ordine alla regolarità ed alla regolarità contabile espressi favorevolmente rispettivamente dal Direttore del Servizio interessato e dal Direttore di Ragioneria.

Visto il Decreto Legislativo 18-08-2000 n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge compatibili con la stessa.

All'unanimità di voti espressi in forma palese,

### DELIBERA

- di recepire le nuove tabelle parametriche regionali per il calcolo degli oneri di urbanizzazione riportanti gli importi in Euro, allegate alle presente deliberazione di cui fanno parte integrante;



Visto: IL DIRETTORE DI SETTORE  
(arch. Francesco Pirera)

Visto: L'ASSESSORE DELEGATO  
(Ivanoe Castori)

Deliberazione n.

Intercalare n.

- di stabilire che gli importi degli oneri di urbanizzazione in Euro vengano calcolati utilizzando cinque cifre decimali, e che il risultato finale venga arrotondano a due cifre decimali secondo le disposizioni di legge
- di stabilire che le nuove tabelle entrino in vigore dal 01/01/2002

PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE  
Tabella A1 - 1° classe di comuni - Edilizia residenziale (funzione abitativa)\*

CATEGORIA D'INTERVENTO	ZONE URBANISTICHE													
	Zone omogenee A		Zone omogenee B		Zone omogenee C		Zone omogenee D		Zone omogenee E					
	(€/mq)	(€/mq)	(€/mq)	(€/mq)	(€/mq)	(€/mq)	(€/mq)	(€/mq)	(€/mq)	(€/mq)				
N.C.	U1	68.047	35,14346	68.047	35,14346	81.657	42,17215	68.047	35,14346	-	-	-	-	-
lf=da 0 a 1 mc/mq	U2	108.876	56,22953	108.876	56,22953	108.876	56,22953	108.876	56,22953	-	-	-	-	-
N.C.	U1	68.047	35,14346	68.047	35,14346	74.852	38,65780	68.047	35,14346	-	-	-	-	-
lf=da 1,01 a 2 mc/mq	U2	108.876	56,22953	108.876	56,22953	108.876	56,22953	108.876	56,22953	-	-	-	-	-
N.C.	U1	68.047	35,14346	68.047	35,14346	68.047	35,14346	68.047	35,14346	-	-	-	-	-
lf=da 2,01 a 3 mc/mq	U2	108.876	56,22953	108.876	56,22953	108.876	56,22953	108.876	56,22953	-	-	-	-	-
N.C.	U1	68.047	35,14346	68.047	35,14346	61.242	31,62911	68.047	35,14346	-	-	-	-	-
lf=oltre 3 mc/mq	U2	108.876	56,22953	108.876	56,22953	108.876	56,22953	108.876	56,22953	-	-	-	-	-
R.E.	U1	54.438	28,11477	54.438	28,11477	54.438	28,11477	54.438	28,11477	54.438	28,11477	54.438	28,11477	54.438
con aumento C.U.	U2	87.100	44,98362	87.100	44,98362	87.100	44,98362	87.100	44,98362	87.100	44,98362	87.100	44,98362	87.100
R.E.	U1	13.609	7,02869	13.609	7,02869	13.609	7,02869	13.609	7,02869	13.609	7,02869	13.609	7,02869	13.609
senza aumento C.U.	U2	21.775	11,24591	21.775	11,24591	21.775	11,24591	21.775	11,24591	21.775	11,24591	21.775	11,24591	21.775
R.E.	U1	40.828	21,08607	40.828	21,08607	40.828	21,08607	40.828	21,08607	40.828	21,08607	40.828	21,08607	40.828
convvenz. con aumento C.U.	U2	65.325	33,73772	65.325	33,73772	65.325	33,73772	65.325	33,73772	65.325	33,73772	65.325	33,73772	65.325
Mutamento della destinazione d'uso senza trasformazioni fisiche con aumento di C.U.	U1													
	U2													

VEDI art. 16 L.R. 6/95 e art.2 , comma 60 L. 662/96

N.C.= Nuove costruzioni; R.E.= Interventi di ristrutturazione edilizia; C.U.= Carico urbanistico  
U1 = Oneri di urbanizzazione primaria; U2 = Oneri di urbanizzazione secondaria  
\* Le corrispondenti categorie catastali sono: da A/1 ad A/9 - B/1.

## PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

TABELLA B1 - 1<sup>a</sup> CLASSE DI COMUNI

Funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, artigianali di servizio, funzioni commerciali, ivi compresi gli esercizi pubblici, funzioni produttive di tipo manifatturiero artigianale, solamente se laboratoriali, per la parte di SU fino a 200 mq, funzioni di servizio privato, pubblico e/o d'uso pubblico, ivi comprese le sedi di attività professionali.

		ZONE URBANISTICHE											
		Zone omogenee A		Zone omogenee B		Zone omogenee C		Zone omogenee D		Zone omogenee E		Zone omogenee F	
		(€/mq)	(€/mq)	(€/mq)	(€/mq)	(€/mq)	(€/mq)	(€/mq)	(€/mq)	(€/mq)	(€/mq)	(€/mq)	(€/mq)
CATEGORIA D'INTERVENTO													
N.C. - Funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, artigianali di servizio, funzioni commerciali al dettaglio, ivi compresi gli esercizi pubblici, funzioni produttive di tipo manifatturiero artigianale, solamente se laboratoriali per la parte di SU fino a 200 mq, funzioni di servizio privato, pubblico e/o d'uso pubblico, ivi comprese le sedi di attività culturali e di istruzione, ricreative, sanitarie e di studi professionali	U1	68.048	35.14368	68.048	35.14368	68.048	35.14368	68.048	35.14368	68.048	35.14368	68.048	35.14368
N.C. - Funzioni commerciali all'ingrosso	U2	108.875	56.22933	108.875	56.22933	108.875	56.22933	108.875	56.22933	108.875	56.22933	108.875	56.22933
	U1	23.136	11.94875	23.136	11.94875	23.136	11.94875	23.136	11.94875	23.136	11.94875	23.136	11.94875
	U2	6.719	3.47007	6.719	3.47007	6.719	3.47007	6.719	3.47007	6.719	3.47007	6.719	3.47007
R.E. - Funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, artigianali di servizio, funzioni commerciali al dettaglio, ivi compresi gli esercizi pubblici, funzioni produttive di tipo manifatturiero artigianale, solamente se laboratoriali per la parte di SU fino a 200 mq, funzioni di servizio privato, pubblico e/o d'uso pubblico, ivi comprese le sedi di attività culturali e di istruzione, ricreative, sanitarie e di studi professionali con aumento di C.U.	U1	68.048	35.14368	68.048	35.14368	68.048	35.14368	68.048	35.14368	68.048	35.14368	68.048	35.14368
R.E. - Funzioni commerciali all'ingrosso con aumento di C.U.	U2	108.875	56.22933	108.875	56.22933	108.875	56.22933	108.875	56.22933	108.875	56.22933	108.875	56.22933
	U1	18.515	9.56220	18.515	9.56220	18.515	9.56220	18.515	9.56220	18.515	9.56220	18.515	9.56220
	U2	5.388	2.78267	5.388	2.78267	5.388	2.78267	5.388	2.78267	5.388	2.78267	5.388	2.78267
R.E. - Funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, artigianali di servizio, funzioni commerciali al dettaglio, ivi compresi gli esercizi pubblici, funzioni produttive di tipo manifatturiero artigianale, solamente se laboratoriali per la parte di SU fino a 200 mq, funzioni di servizio privato, pubblico e/o d'uso pubblico, ivi comprese le sedi di attività culturali e di istruzione, ricreative, sanitarie e di studi professionali senza aumento di C.U.	U1	27.219	14.05747	27.219	14.05747	27.219	14.05747	27.219	14.05747	27.219	14.05747	27.219	14.05747
R.E. - Funzioni commerciali all'ingrosso senza aumento di C.U.	U2	43.550	22.49173	43.550	22.49173	43.550	22.49173	43.550	22.49173	43.550	22.49173	43.550	22.49173
	U1	11.568	5.97437	11.568	5.97437	11.568	5.97437	11.568	5.97437	11.568	5.97437	11.568	5.97437
	U2	3.360	1.73530	3.360	1.73530	3.360	1.73530	3.360	1.73530	3.360	1.73530	3.360	1.73530
Inseadimenti di interesse collettivo e impianti sportivi all'aperto (L./mq. di A)	U1	680	0,35119	680	0,35119	680	0,35119	680	0,35119	680	0,35119	680	0,35119
Mutamento della destinazione d'uso senza trasformazione fisica con aumento di C.U.	U2	545	0,28147	545	0,28147	545	0,28147	545	0,28147	545	0,28147	545	0,28147
	U1												
	U2												

VEDI art.16 L.R. 6/95 e art. 2, comma 60 L. 662/96

N.C.= Nuove costruzioni; R.E.= Interventi di ristrutturazione edilizia; C.U.= Cancro urbanistico; SU = Superficie utile; U1 = Oneri di urbanizzazione primaria; U2 = Oneri di urbanizzazione secondaria  
 \* Le corrispondenti categorie catastali sono: A/10 - B/2 - B/3 - B/4 - B/5 - B/6 - C/1 - C/2 - C/3 - C/4 - C/6 - D/1 - D/3 - D/4 - D/5 - D/6 - D/8 - E/1 - E/3 - E/4 - E/7 - E/8 - E/9

## PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

TABELLA C1 - 1<sup>a</sup> CLASSE DI COMUNI

Funzioni produttive di tipo manifatturiero, comprese quelle artigianali di tipo agro-industriale e allevamenti zootecnici di tipo intensivo\*.

CATEGORIA D'INTERVENTO	ZONE URBANISTICHE												
	Zone omogenee A		Zone omogenee B		Zone omogenee C		Zone omogenee D		Zone omogenee E		Zone omogenee F		
	(€/mq)	(€/mq)	(€/mq)	(€/mq)	(€/mq)	(€/mq)	(€/mq)	(€/mq)	(€/mq)	(€/mq)	(€/mq)	(€/mq)	
N.C. - Funzioni produttive di tipo manifatturiero, comprese quelle artigianali di tipo laboratoriale per la parte di SU oltre i 200 mq. insediamenti di tipo agro-industriale e allevamenti zootecnici di tipo intensivo (1)	U1	23136	11,94880	23136	11,94880	23136	11,94880	23136	11,94880	23136	11,94880	23136	11,94880
	U2	6720	3,47054	6720	3,47054	6720	3,47054	6720	3,47054	6720	3,47054	6720	3,47054
R.E. - Funzioni produttive di tipo manifatturiero, comprese quelle artigianali di tipo laboratoriale per la parte di SU oltre i 200 mq. insediamenti di tipo agro-industriale e allevamenti zootecnici di tipo intensivo - senza aumento di C.U. (1)	U1	11568	5,97440	11568	5,97440	11568	5,97440	11568	5,97440	11568	5,97440	11568	5,97440
	U2	3360	1,73527	3360	1,73527	3360	1,73527	3360	1,73527	3360	1,73527	3360	1,73527
R.E. - Funzioni produttive di tipo manifatturiero, comprese quelle artigianali di tipo laboratoriale per la parte di SU oltre i 200 mq. insediamenti di tipo agro-industriale e allevamenti zootecnici di tipo intensivo - con aumento di C.U. (1)	U1	18515	9,56220	18515	9,56220	18515	9,56220	18515	9,56220	18515	9,56220	18515	9,56220
	U2	5388	2,78267	5388	2,78267	5388	2,78267	5388	2,78267	5388	2,78267	5388	2,78267
Mutamento della destinazione d'uso senza trasformazione fisica con aumento di C.U.	U1												
	U2												

VEDI art.16 L.R. 6/95 e art. 2, comma 60 L. 662/96

N.C.= Nuove costruzioni; R.E.= Interventi di ristrutturazione edilizia; C.U.= Carico urbanistico; SU = Superficie utile

U1 = Oneri di urbanizzazione primaria; U2 = Oneri di urbanizzazione secondaria

\* Le corrispondenti categorie catastali sono: D/1 - D/7 - F/7 - F/8 - F/9

(1) Nota: agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria si aggiungono i contributi stabiliti dal Comune per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi (D) e per la sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche (S)

PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE  
 Tabella D1 - 1ª classe di comuni  
 Funzioni agricole svolte da non aventi titolo (esclusa la residenza)\*

CATEGORIA D'INTERVENTO	ZONE URBANISTICHE	
	Zone omogenee E	
	(€/mq)	(€/mq)
N.C. (1)	U1	11,94858
	U2	3,47022
R.E. con aumento di C.U. (1)	U1	9,56220
	U2	2,78267
R.E. senza aumento di C.U. (1)	U1	5,97437
	U2	1,73530
Mutamento della destinazione d'uso senza trasformazioni fisiche con aumento di C.U.	U1	VEDI art.16 L.R. 6/95 e art. 2, comma 60 L. 662/96
	U2	

N.C.= Nuove costruzioni

R.E.= Interventi di ristrutturazione edilizia

C.U.= Carico urbanistico

U1 = Oneri di urbanizzazione primaria; U2 = Oneri di urbanizzazione secondaria

\* Le corrispondenti categorie catastali sono: F/2 - F/3 - F/4 - F/5 - F/6 - F/10 - F/11 - F/12 - F/13 - F/14 - F/15 - F/16

(1) Nota: agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria si aggiungono i contributi stabiliti dal Comune per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi (D) e per la sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche (S)

PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE  
**TABELLA E1 - 1° CLASSE DI COMUNI**  
 Funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo\*

CATEGORIA D'INTERVENTO	ZONE URBANISTICHE												
	Zone omogenee A		Zone omogenee B		Zone omogenee C		Zone omogenee D		Zone omogenee E		Zone omogenee F		
	(€/mq)	(€/mq)	(€/mq)	(€/mq)	(€/mq)	(€/mq)	(€/mq)	(€/mq)	(€/mq)	(€/mq)	(€/mq)	(€/mq)	
N.C. - Attività alberghiere	U1	38560	19,91458	38560	19,91458	38560	19,91458	38560	19,91458	-	-	38560	19,91458
	U2	11200	5,78432	11200	5,78432	11200	5,78432	11200	5,78432	-	-	11200	5,78432
R.E. - Attività alberghiere con aumento di C.U.	U1	30848	15,93166	30848	15,93166	30848	15,93166	30848	15,93166	30848	15,93166	30848	15,93166
	U2	8959	4,62694	8959	4,62694	8959	4,62694	8959	4,62694	8959	4,62694	8959	4,62694
R.E. - Attività alberghiere senza aumento di C.U.	U1	15424	7,96583	15424	7,96583	15424	7,96583	15424	7,96583	15424	7,96583	15424	7,96583
	U2	4480	2,31373	4480	2,31373	4480	2,31373	4480	2,31373	4480	2,31373	4480	2,31373
Insediamenti per le attività turistiche temporanee - €/mq. di area di insediamento (A1)	U1	681	0,35171	681	0,35171	681	0,35171	681	0,35171	681	0,35171	681	0,35171
	U2	545	0,28147	545	0,28147	545	0,28147	545	0,28147	545	0,28147	545	0,28147
N.C. - Insediamenti per residenze turistiche	U1	68048	35,14386	68048	35,14386	81657	42,17232	68048	35,14386	-	-	-	-
	U2	108875	56,22924	108875	56,22924	108875	56,22924	108875	56,22924	-	-	-	-
R.E. con aumento di C.U. - Insediamenti per residenze turistiche	U1	61243	31,62947	61243	31,62947	73491	37,95493	61243	31,62947	61243	31,62947	61243	31,62947
	U2	97988	50,60632	97988	50,60632	97988	50,60632	97988	50,60632	97988	50,60632	97988	50,60632
R.E. senza aumento di C.U. - Insediamenti per residenze turistiche	U1	20414	10,54316	20414	10,54316	24497	12,65164	20414	10,54316	20414	10,54316	20414	10,54316
	U2	32663	16,86877	32663	16,86877	32663	16,86877	32663	16,86877	32663	16,86877	32663	16,86877
Mutamento della destinazione d'uso senza trasformazioni fisiche con aumento di C.U.	U1	VEDI art.16 L.R. 6/95 e art. 2, comma 60 L. 662/96											
	U2												

N.C.= Nuove costruzioni

R.E.= Interventi di ristrutturazione edilizia

C.U.= Carico urbanistico

U1 = Oneri di urbanizzazione primaria; U2 = Oneri di urbanizzazione secondaria

\*La corrispondente categoria catastale e': D/2

- Nelle "TABELLE PARAMETRICHE DI INCIDENZA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE" l'intera nota dal titolo ABBREVIAZIONI E SIGNIFICATI è soppressa.
- Le tabelle A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 sono sostituite e integrate dalle seguenti tabelle.

B) Le tabelle parametriche per la definizione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e le relative indicazioni procedurali vigenti nella Regione Emilia-Romagna risultano come dal seguente testo coordinato, che fa parte integrante del provvedimento.

---

**Tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui agli artt. 5 e 10 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10**

Testo coordinato risultante dalle deliberazioni di Consiglio regionale n. 1706 del 26/7/1978, n. 1871 del 6/12/1978, n. 2079 del 6/4/1979, n. 2792 del 21/4/1980, n. 3098 del 14/3/1990, n. 533 del 25/6/1991, n. 1017 del 7/6/1992, n. 1482 del 6/5/1993 e dalla presente deliberazione.

**1 - ONERI DI URBANIZZAZIONE**

**1.1 Opere di urbanizzazione**

Sono opere di urbanizzazione ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri, di cui agli artt. 5 e 10 della Legge 10/77, le opere di urbanizzazione primaria e le opere di urbanizzazione secondaria, definite come segue:

- sono opere di urbanizzazione primaria poste al diretto servizio dell'insediamento (U 1):
  - a) le strade e gli spazi di sosta e di parcheggio;
  - b) le fognature e gli impianti di depurazione;
  - c) il sistema di distribuzione dell'acqua;
  - d) il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, forza motrice, gas, telefono;
  - e) la pubblica illuminazione;
  - f) il verde attrezzato;
  - g) gli allacciamenti ai pubblici servizi non aventi caratteri generale ma al servizio diretto dell'insediamento.
- sono opere di urbanizzazione secondaria (U 2):

- a) gli asili nido e le scuole materne;
- b) le scuole dell'obbligo;
- c) i mercati di quartiere;
- d) le delegazioni comunali;
- e) le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi;
- f) i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie;
- g) gli spazi pubblici a parco e per lo sport;
- h) i parcheggi pubblici.

### **1.2 Parametrazione degli oneri**

Le tabelle di parametrazione e incidenza degli oneri sono state raggruppate in cinque categorie funzionali:

- interventi di edilizia residenziale (funzione abitativa) - Tabelle "A";
- funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, artigianali di servizio, funzioni commerciali, ivi compresi gli esercizi pubblici, funzioni produttive di tipo manifatturiero artigianale, solamente se laboratoriali per la parte di SU fino a 200 mq, funzioni di servizio privato, pubblico e/o d'uso pubblico, ivi comprese le sedi di attività culturali e di istruzione, ricreative, sanitarie e di studi professionali - Tabelle "B";
- funzioni produttive di tipo manifatturiero, comprese quelle artigianali di tipo laboratoriale per la parte di SU oltre i 200 mq, insediamenti di tipo agro-industriale e gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo - Tabelle "C";
- funzioni agricole svolte da non aventi titolo - Tabelle "D";
- funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo - Tabelle "E".

Le tariffe per la parametrazione degli oneri sono riportate nelle relative tabelle di cui appresso, differenziate secondo l'appartenenza alle diverse classi di Comuni individuate dal Consiglio regionale con deliberazione n. 2351 del 18 gennaio 1984. Ai Comuni è concessa la facoltà di deliberare l'appartenenza alla classe immediatamente superiore o inferiore a quella attribuita dal Consiglio regionale in rapporto alla variazione dei trends demografici e produttivi. I Comuni per particolari situazioni del mercato edilizio, possono aumentare o ridurre del 10 % gli oneri di U 1 e U 2, motivando tale variazione nella delibera di applicazione degli oneri al territorio comunale.

### **1.3 Incidenza degli oneri**

Le tariffe di cui al punto 1.2 sono diversificate in relazione alle zone territoriali omogenee di cui all'art. 13 della L.R. 47/78 e successive modifiche, alle destinazioni d'uso degli immobili oggetto delle concessioni, al tipo di intervento edilizio, all'indice di fabbricabilità, nonché al tipo di attività sul territorio.

### **1.4 Scomposizione degli oneri**

Ai fini della determinazione del contributo di concessione, in relazione a ciascun caso di realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'onere parametrato e tariffato come al punto 1.2 viene scomposto in relazione ai tipi di opere nelle seguenti quote:

U1 - opere di urbanizzazione primaria al servizio diretto dell'insediamento;  
 U2 - opere di urbanizzazione secondaria.

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria (U1), salvo diverse percentuali stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, è così indicata per tutte le classi di Comuni:

**Residenza**

Opere	(% di U1 = L/mq.Su)
- le strade	22
- gli spazi di sosta e di parcheggio	10
- le fognature	8
- gli impianti di depurazione	3
- il sistema di distribuzione dell'acqua	7
- il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, forza motrice, gas, telefono	24
- la pubblica illuminazione	10
- il verde attrezzato	16
	-----
	100

**Attività produttive**

Opere	(% di U1 = L/mq.Su)
- le strade	30
- gli spazi di sosta e di parcheggio	12
- le fognature	10
- gli impianti di depurazione	10
- il sistema di distribuzione dell'acqua	6
- il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, forza motrice, gas, telefono	21
- la pubblica illuminazione	7
- il verde attrezzato	4
	-----
	100

L'incidenza degli oneri urbanizzazione secondaria (U2) salvo diverse percentuali stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, è così indicata per tutte le classi di Comuni:

**per ogni attività**

Opere	(% di U2 = L/mq.Su)
- gli asili nido e le scuole materne	10
- le scuole dell'obbligo	38
- le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi	7
- i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie	7
- mercati di quartiere e delegazioni comunali	6
- gli spazi pubblici a parco e per lo sport	25
- i parcheggi pubblici	7
	-----
	100

**1.5 Applicazione dell'onere**

Le unità di superficie per l'applicazione dei parametri U1 e U2 sono così determinate:

1.5.1 - Funzione abitativa permanente e temporanea, funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, commerciali al dettaglio, artigianali di servizio, esercizi pubblici, attività produttive di tipo manifatturiero artigianale a carattere laboratoriale, funzioni di servizio (culturali, ricreative, sanitarie, ecc.) studi professionali.

L'unità di superficie (Su) è il mq. utile risultante dall'applicazione dell'art. 3 del D. M. 10 maggio 1977, n. 801, che recita testualmente <<per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi>>.

1.5.2 - Funzioni commerciali all'ingrosso, funzioni produttive di tipo manifatturiero non laboratoriali, insediamenti di tipo agroindustriale, allevamenti zootecnici di tipo intensivo, funzioni agricole svolte da non aventi titolo, funzioni alberghiere.

L'unità di superficie (Su) è il mq. utile della superficie complessiva risultante dalla somma delle superfici lorde di tutti i piani fuori ed entro terra: dal calcolo della Su sono esclusi gli impianti igienici, la centrale termica, elettrica, di condizionamento ed ogni altro impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni del lavoro e dell'ambiente.

In detta superficie ( $S_u$ ) sono compresi i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici a condizione che gli stessi siano funzionali all'esercizio dell'impresa.

1.5.3 - Insedimenti per le attività turistiche temporanee, per gli esercizi pubblici, le attività commerciali, quelle di interesse collettivo all'aperto e per gli impianti sportivi che non costituiscono standard urbanistico ai sensi dell'art. 46 della L.R. 47/78 e successive modifiche.

L'unità di superficie ( $A_i$ ) è il mq dell'area individuata dall'ambito effettivo di svolgimento dell'attività turistica, commerciale, collettiva o sportiva, di esercizio pubblico, ivi comprese le superfici destinate ad accogliere gli eventuali spettatori. E' concessa ai Comuni la facoltà di ridurre fino al 50% la superficie  $A_i$  per determinate attività in cui l'area destinata alle stesse è prevalente rispetto a quella riservata al pubblico (es. : piste da sci, campi da golf, ecc.) o per quelle funzioni che non determinano aumento di C.U. (es. : punti di servizio all'interno dei campings, ecc.).

#### 1.5.4 - Criteri generali

Sono gratuite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di demolizione, di occupazione del suolo, mediante deposito di materiali, di eliminazione di barriere architettoniche, le recinzioni, le opere interne su singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, la revisione, l'installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti e la realizzazione di volumi tecnici, indispensabili per nuove disposizioni, i parcheggi di pertinenza nel sottosuolo, le varianti a concessione già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici, sulla destinazione d'uso, sulla categoria edilizia, non alterino la sagoma e non aumentino le superfici utili e/o le volumetrie.

Per gli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti con aumento di C.U. la superficie utile di intervento cui applicare gli oneri di urbanizzazione è quella riferita alla parte in aumento; nel caso di intervento anche sulla parte preesistente, la superficie utile cui applicare l'onere è computata ai sensi del precedente capoverso. Nel caso di suddivisione di una unità immobiliare in due o più nuove unità, la superficie utile a cui applicare l'onere è quella relativa all'U.I. minore o minori. E', tuttavia, concessa ai Comuni la facoltà di rendere gratuita tale tipologia di intervento in determinati ambiti o in presenza di opere edilizie minime (v. ad es. chiusura di una porta) o per operazioni che non comportino aumento di carico urbanistico ovvero per particolari destinazioni d'uso. Nell'onere complessivo  $U=U_1+U_2$  non è compreso il costo dell'area di pertinenza di ciascuna opera di urbanizzazione. In caso di monetizzazione degli standards, tale costo verrà stabilito sulla base di valori determinati con deliberazione della Giunta comunale.

### 1.6 Variazione dell'onere

1.6.1 - Tutte le variazioni di cui al presente punto 1.6 sono deliberate dal Consiglio comunale in sede di determinazione degli oneri di attuazione delle presenti tabelle e indicazioni procedurali.

1.6.2 - Per particolari ambiti, soggetti a riqualificazione urbana e specificatamente inseriti nel P.P.A. il Comune può ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2); la misura degli oneri così determinata non può comunque essere inferiore al 30% dei valori di incidenza prevista dalle presenti tabelle. Tale facoltà può essere estesa anche a centri e frazioni comunali.

1.6.3 - Comuni contermini a città capoluogo di provincia possono decidere l'appartenenza alla stessa classe del capoluogo stesso.

1.6.4 - Per le costruzioni bioclimatiche, ecologiche o, comunque, realizzate con tecnologie alternative e non inquinanti, gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) possono essere ridotti al massimo del 50%.

1.6.5 - Per gli interventi relativi a residenze per anziani e a strutture socio - assistenziali - sanitarie gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) possono essere ridotti fino ad un massimo del 50%, fermo restando la gratuità degli interventi per strutture pubbliche o di interesse generale promossi da enti istituzionalmente competenti. Resta inteso che per gli interventi relativi a residenze per anziani autosufficienti, che non necessitano di assistenza sanitaria, si applicano gli oneri delle Tabelle "A", mentre per quelli relativi a strutture socio assistenziali con prestazioni di tipo sanitario gli oneri sono quelli delle Tabelle "B".

1.6.6 - Per le strutture fisse dotate di copertura, destinate a deposito o ricovero di attrezzature e/o macchine, connesse all'esercizio di attività commerciali all'ingrosso o produttive di tipo manifatturiero non laboratoriali o agroindustriali, gli oneri di urbanizzazione sono pari al 30% dei valori di incidenza previsti dalle Tabelle "C", l'onere così determinato è riferito all'area coperta dagli impianti. Per i magazzini di materie prime, semilavorati e prodotti finiti i Comuni possono applicare una riduzione degli oneri di urbanizzazione al massimo del 60%. Per le attività nei porti commerciali d'interesse nazionale è delegata al Comune la determinazione degli oneri di urbanizzazione dovuti.

1.6.7 - Per gli insediamenti da realizzare su aree ad intervento edilizio diretto per le quali esista l'impegno a realizzare le opere di urbanizzazione primaria, sono dovuti gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), mentre gli oneri di urbanizzazione primaria (U1) sono dovuti soltanto per le opere non previste nel suddetto impegno secondo le percentuali indicate nel precedente punto 1.4 e con le modalità di cui al successivo punto 1.7.4.

1.6.8 - Per gli interventi all'interno di PEEP e PIP gli oneri di urbanizzazione sono stabiliti dal Comune in rapporto ai reali costi di urbanizzazione.

1.6.9 - Per gli interventi di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 10/77 e dell'art. 35 della Legge 865/71 non compresi nei PEEP, con esclusione degli edifici unifamiliari, gli oneri di urbanizzazione primaria (U1) e secondaria (U2) possono essere ridotti all'80% dei valori di incidenza previsti dalle tabelle parametriche a condizione che gli alloggi non superino i 105 mq. di superficie utile abitabile.

1.6.10 - Per tutti gli interventi relativi ad attività artigianali il Comune può ridurre gli oneri di urbanizzazione (U2) al massimo del 50%.

1.6.11 - Per gli impianti relativi ad attività commerciali, svolte da Cooperative di consumo o da dettaglianti in forma associata, comprese nei piani di sviluppo ed adeguamento della rete di vendita di cui alla Legge 11 giugno 1971 n. 426, il Comune, sentita la commissione di cui alla suddetta legge, applica una riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) al massimo del 50 % dei valori di incidenza previsti nelle tabelle parametriche.

1.6.12 - Per gli interventi di edilizia residenziale, dotati di impianto termico ad energia solare o ad altro sistema di analogo risparmio energetico, gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti del 20%. Il Comune stabilisce le modalità per l'accertamento della funzionalità dell'impianto secondo le norme vigenti.

1.6.13 - Per gli insediamenti relativi a centri produttivi, commerciali ed infrastrutturali realizzati da enti, società o imprese, in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 50%, gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti al 50%.

1.6.14 - Ai fini della concessione gratuita relativa ad opere, residenziali o non residenziali, da realizzare nelle zone agricole di cui alla lettera a) dell'art. 9 della Legge 10/77, da rilasciare all'imprenditore agricolo a titolo principale, il richiedente la concessione è tenuto a presentare al Comune apposita certificazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 12 della Legge 9 maggio 1975 n. 153.

1.6.15 - Il Comune può applicare una riduzione massima del 50% degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) per quegli interventi di ristrutturazione di edifici che garantiscano un livello di accessibilità maggiore rispetto a quello imposto dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236.

1.6.16 - Quando il cambio di destinazione d'uso con opere avviene nei dieci anni successivi all'ultima concessione edilizia rilasciata, il Comune, su richiesta dell'interessato, può applicare l'aliquota ridotta corrispondente alla categoria R.E. senza aumento di C.U.

1.6.17 - La trasformazione di una sala cinematografica ad unico schermo, in sale con più schermi, anche se comporta aumento di superficie utile, non è soggetta al pagamento degli oneri di concessione. Il ripristino delle attività di esercizio cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso, anche se comporta aumento di superficie utilizzabile non costituisce mutamento di destinazione d'uso ed è esente dal pagamento degli oneri di concessione.

Le modalità e i vincoli per il godimento delle citate esenzioni sono quelli indicati dalla Legge 1 marzo 1994, n. 153.

1.6.18 - Per le opere di edilizia funeraria la relativa concessione non è soggetta al pagamento di alcun onere di urbanizzazione né di contributo afferenti il costo di costruzione.

1.6.19 - Le riduzioni dell'onere contenute nelle presenti tabelle e indicazioni procedurali sono cumulabili fino ad un massimo del 75% dell'onere stesso.

### **1.7 - Realizzazione delle opere di urbanizzazione e contributo afferente gli oneri di urbanizzazione.**

1.7.1 - Le opere di urbanizzazione primaria sono di norma attuate dai concessionari secondo le modalità e garanzie stabilite dal Comune.

1.7.2 - Nel caso in cui il Comune provveda direttamente alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria il concessionario è tenuto a cedere gratuitamente al Comune stesso le aree necessarie.

1.7.3 - Nel caso in cui il concessionario realizzi direttamente tutte o parte delle opere di urbanizzazione poste al diretto servizio dell'insediamento, il Comune provvederà ad applicare al concessionario stesso gli oneri afferenti la quota parte di opere secondarie non realizzate. Nel caso di parziale realizzazione delle opere primarie, l'onere sarà determinato in relazione alle specifiche indicazioni di cui al punto 1.4.

1.7.4 - In merito all'applicazione concreta dell'onere si procede, di norma, con le modalità di seguito indicate.

a) per le opere di urbanizzazione primaria, afferenti la parte posta al diretto servizio dell'insediamento, l'onere:

- è dovuto, per le opere non realizzate direttamente dal concessionario, nella misura stabilita dalle tabelle parametriche per ogni intervento diretto sul territorio;
- è dovuto, nella misura stabilita dal Comune con deliberazione consiliare, per gli interventi di cui al 2° comma dell'art. 9 della Legge 10/77;
- è dovuto per tutti gli interventi compresi in strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica;

- non è dovuto per gli interventi di cui all'art. 9, lettere a), b), c), d), e), f) e g) della Legge 10/77.

A scomputo totale o parziale dell'onere di urbanizzazione primaria, il concessionario può realizzare direttamente le relative opere ai sensi del primo capoverso del presente punto 1.7. Qualora l'importo delle opere realizzate dal concessionario superi l'onere dovuto per le corrispondenti opere, il Comune può applicare uno scomputo fino alla concorrenza dell'intero onere dovuto.

**b)** per le opere di urbanizzazione secondaria l'onere:

- è dovuto, nella misura risultante dalle tabelle parametriche, per ogni intervento diretto sul territorio;
- è dovuto dal concessionario finale per la realizzazione delle aree comprese in strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata, in misura pari alla differenza fra l'onere corrisposto dal soggetto attuatore degli strumenti stessi rivalutato in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione, e l'onere risultante dall'applicazione delle tabelle parametriche;
- è dovuto per tutti gli interventi compresi in strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica;
- è dovuto nella misura stabilita dal Comune per gli interventi di cui al 2° comma dell'art. 9 della Legge 10/77,
- non è dovuto per gli interventi di cui all'art.9, lettere a), b), c), d), e), f) e g) della Legge 10/77.

### **1.8 Versamento della quota di contributo di concessione relativa agli oneri di urbanizzazione.**

1.8.1 - Nella deliberazione comunale con cui sono determinati gli oneri di urbanizzazione, i Comuni possono stabilire che una quota non superiore al 50% del relativo contributo venga corrisposta in corso d'opera, subordinatamente alla prestazione di garanzie reali o personali da stabilirsi nella stessa deliberazione, con l'osservanza, in ogni caso, delle seguenti disposizioni:

- a) il debito residuo non può essere frazionato in più di tre rate senza interessi, l'ultima delle quali deve avere scadenza entro il termine assegnato per l'ultimazione dei lavori e, comunque, entro tre anni dalla data di rilascio della concessione;
- b) in caso di ritardo nel pagamento dei singoli ratei alle scadenze fissate si applicano le sanzioni di cui all'art. 15, 1° comma, della Legge 10/77, vedi art. 3 L. 47/85.

1.8.2 - Le garanzie reali o personali devono essere richieste anche per le quote di contributo afferente il costo di costruzione da corrispondersi con le modalità di cui all'art. 11 della Legge 10/77. Le suddette forme di garanzia sono scelte dal Comune. Le garanzie personali sono prestate con polizza assicurativa o fidejussione bancaria. Per quanto concerne le opere eseguite mediante Enti pubblici (SIP-ENEL- Aziende municipalizzate, ecc.) il concessionario potrà

impegnarsi a presentare, entro un anno dall'inizio dei lavori, copia del contratto stipulato con gli Enti stessi per la realizzazione delle opere.  
(Delibera di Consiglio regionale n. 2792 del 21/4/1980)

### **1.9 - Aggiornamento delle tabelle parametriche di incidenza degli oneri di urbanizzazione.**

Ogni cinque anni la Regione, sulla base dell'indice revisionale previsto dal D.M. 22 giugno 1968 per le opere edilizie, aggiorna le allegate tabelle parametriche.

I Comuni sono tenuti al recepimento dei nuovi valori degli oneri entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione del Consiglio regionale.

Le tabelle di cui alla presente delibera sono aggiornate al settembre 1992 in base al criterio indicato.

In caso di aggiornamento che comporti aumenti superiori al 15% i Comuni possono determinare regimi transitori di graduazione dell'aggiornamento per le istanze presentate entro 12 e 24 mesi dalla deliberazione comunale di recepimento dei nuovi valori degli oneri.

## **2 - ADEMPIMENTI COMUNALI E LORO TERMINI**

2.1 - Entro il 31 marzo di ogni anno i Comuni approvano una relazione consuntiva sui proventi derivanti dalle concessioni e dalle sanzioni e formulano previsioni in ordine alla destinazione sui proventi stessi ai sensi dell'art. 12 della Legge 10/77. Nei Comuni obbligati alla formulazione dei programmi pluriennali di attuazione di cui all'art. 13 della Legge 10/77 le previsioni di impegno sui proventi derivanti dalle concessioni e dalle sanzioni sono rapportate alla durata dei programmi pluriennali stessi.

Con la stessa previsione di impegno il Comune, d'intesa con gli enti religiosi istituzionalmente competenti, destina la quota percentuale indicata al punto 1.4 per chiese ed altri edifici per servizi religiosi, in primo luogo all'acquisizione di aree previste dagli strumenti urbanistici vigenti per chiese ed altri edifici per servizi religiosi, da cedere gratuitamente in proprietà all'ente religioso, ovvero al rimborso delle spese documentate per l'acquisizione di dette aree, ed inoltre ad interventi per la costruzione o il ripristino di attrezzature religiose, con particolare riferimento ai valori monumentali e storici.

Si intende per attrezzature religiose gli edifici per il culto e le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini e anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive.

Gli edifici di culto e le pertinenti opere parrocchiali costruiti con contributi regionali e comunali non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure

per effetto di alienazione, se non sono decorsi venti anni dall'erogazione del contributo.

Il vincolo è trasferito nei registri immobiliari. Esso può essere estinto prima del compimento del termine, d'intesa tra autorità ecclesiastica e autorità civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata con le modalità di cui all'art. 38 della Legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi).

Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli.

### 3 - RILASCIO DI CONCESSIONI PER INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE O SU EDIFICI ESISTENTI CON DESTINAZIONE D'USO E/O TIPI DI INTERVENTI MULTIPLI

Nel caso di interventi unitari che comportino destinazioni d'uso multiple, la concessione è data dal sindaco con atto unico, nel quale sono specificate le singole destinazioni d'uso, i relativi oneri e l'eventuale convenzione:

- per la eventuale parte residenziale devono risultare nell'atto di concessione gli oneri di urbanizzazione ad essa relativi e la quota afferente il costo di costruzione ovvero l'impegno a stipulare la convenzione di cui all'art. 7 della Legge 10/77, da limitarsi alla sola parte residenziale;
- per la eventuale parte direzionale o commerciale devono risultare nell'atto di concessione gli oneri di urbanizzazione e la quota afferente il costo di costruzione ad essi relativi;
- per la eventuale parte destinata ad attività produttive devono risultare nell'atto di concessione gli oneri di urbanizzazione e quelli necessari al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti, nonché alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche;
- per gli interventi sugli edifici esistenti gli oneri sono corrisposti, per le sole parti oggetto dell'intervento, sommando le tariffe corrispondenti ai singoli tipi di intervento cui è sottoposto l'edificio sulla base dei valori indicati dalle tabelle parametriche.

### 4 - CATEGORIE DI INTERVENTO SU EDIFICI ESISTENTI

Nella delibera di determinazione degli oneri sul proprio territorio il Comune, conformandosi alle disposizioni vigenti definisce le categorie di intervento e la loro onerosità o gratuità.

## 5 - DEFINIZIONE DI "EDIFICIO UNIFAMILIARE" AI FINI DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 9 DELLA L. 10/77

Per edifici unifamiliari si intendono gli edifici singoli con i fronti perimetrali esterni direttamente areati e corrispondenti ad un unico alloggio per un solo nucleo familiare. Per edifici unifamiliari si intendono altresì quelli comprendenti un unico alloggio, direttamente areato e con almeno un fronte esterno, riferito nella mappa catastale ad una unica particella. Il carattere di edificio unifamiliare deve essere presente sia prima che dopo l'intervento.

## 6 - NORME GENERALI

6.1 Ogni Comune, in funzione delle specificità locali, può ulteriormente articolare le presenti norme nel rispetto dei principi di carattere generale. In particolare, è delegata ai Comuni la regolamentazione dell'applicazione della quota di contributo di concessione relativa agli oneri di urbanizzazione per quanto non espressamente disciplinato dalla presente deliberazione.

6.2 Le deliberazioni comunali di recepimento delle presenti norme vanno inviate per conoscenza alla Regione entro 30 giorni dalla data di esecutività.

6.3 Abbreviazioni e significati delle tabelle parametriche di incidenza degli oneri di urbanizzazione:

- C.U. = carico urbanistico;
- Aumento di C.U. = aumento della superficie utile (Su) anche con trasformazione di superficie accessoria (Sa) e/o superficie non residenziale (Snr) in Su e/o variazione della destinazione d'uso, con o senza trasformazioni fisiche, tra un raggruppamento e l'altro di categorie di cui all'art. 16 della L.R. 6/95, o tra i sottogruppi individuati dalle N.T.A. che comporti una maggior quota di standards urbanistici e/o aumento del numero di unità immobiliari.
- Zone omogenee A-B-C-D-E-F: corrispondono alle zone territoriali omogenee di cui all'art. 13 della L.R. 47/78 e successive modifiche;
- D = contributo stabilito dal Comune per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi;
- S = contributo stabilito dal Comune per la sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche.

----

Per Tabelle vedere CARTELLA "849-Tabelle.xls"

TABELLA D1 PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE		
1a CLASSE DI COMUNI		
FUNZIONI AGRICOLE SVOLTE DA NON AVENTI TITOLO		ZONE
(ESCLUSA LA RESIDENZA) *		OMOGENEE
		E
N.C.	U1	23136
	U2	6719
		+D+S
R.E. con aumento di C.U.	U1	18515
	U2	5388
		+D+S
R.E. senza aumento di C.U.	U1	11568
	U2	3360
		+D+S
MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE D'USO SENZA	U1	VEDI art.16 L.R. 6/95
		e art. 2, comma 60
TRASFORMAZIONI FISICHE CON AUMENTO DI C.U.	U2	L.662/96
N.C. = Nuove costruzioni		
R.E. = Interventi di ristrutturazione edilizia		
* Le corrispondenti categorie catastali sono : F/2 - F/3 - F/4 - F/5 - F/6 - F/10 - F/11 - F/12 - F/13 - F/14 - F/15 - F/16		

TABELLA E1 PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE							
Ta CLASSE DI COMUNI							
FUNZIONI ALBERGHIERE E COMUNQUE PER IL SOGGIORNO TEMPORANEO *		ZONE	ZONE	ZONE	ZONE	ZONE	ZONE
		OMOGENEE	OMOGENEE	OMOGENEE	OMOGENEE	OMOGENEE	OMOGENEE
		A	B	C	D	E	F
N.C. - Attivita' alberghiere	U1	38560	38560	38560	38560		38560
	U2	11200	11200	11200	11200		11200
R.E. - Attivita' alberghiere con aumento di C.U.	U1	30848	30848	30848	30848	30848	30848
	U2	8959	8959	8959	8959	8959	8959
R.E. - Attivita' alberghiere senza aumento di C.U.	U1	15424	15424	15424	15424	15424	15424
	U2	44796	44796	44796	44796	44796	44796
Insediamenti per le attivita' turistiche temporanee - L/mq. di area di insediamento (A)	U1	681	681	681	681	681	681
	U2	545	545	545	545	545	545
Insediamenti per residenze turistiche:	U1	68048	68048	81657	68048		
	U2	108875	108875	108875	108875		
R.E. con aumento di C.U.	U1	61243	61243	61243	61243	61243	61243
	U2	97988	97988	97988	97988	97988	97988
R.E. senza aumento di C.U.	U1	20414	20414	20414	20414	20414	20414
	U2	32663	32663	32663	32663	32663	32663
MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE D'USO SENZA TRASFORMAZIONI FISICHE CON AUMENTO DI C.U.	U1						
	U2						
N.C. = Nuove costruzioni							
R.E. = Interventi di ristrutturazione edilizia							
* La corrispondente categoria catastale e': D/2							

VEDI art. 16 L.R. 6/95 e art. 2, comma 60 L.662/96